

## Regolamento viaggi di istruzione e visite guidate

### Regolamento viaggi d'istruzione e visite guidate

#### Premessa

I viaggi e le visite d'istruzione costituiscono iniziative complementari delle attività curriculari scolastiche; tendono a precisi scopi sul piano sia didattico culturale, sia su quello dell'educazione alla salute e allo sport, sia su quello educativo/comportamentale, e contribuiscono a migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti, in una dimensione di vita diversa dalla normale routine scolastica.

#### Art. 1

Ad inizio anno scolastico il Collegio dei Docenti si fa promotore dei criteri generali relativi ai viaggi e alle visite. I coordinamenti disciplinari segnalano alla Dirigenza Scolastica le uscite utili per il raggiungimento degli obiettivi didattici al fine di predisporre proposte da sottoporre ai Consigli di Classe.

#### Art. 2

I viaggi d'istruzione vanno progettati dal Consiglio di Classe.

Ad inizio anno il Consiglio, composto dalla sola componente docenti, ipotizza le finalità del viaggio e delle visite tenendo conto della programmazione didattica. La preparazione viene effettuata dai docenti del Consiglio di Classe, ciascuno secondo le proprie competenze, che provvederanno a trasmettere le necessarie informazioni predisponendo materiale didattico adeguato e prevedendo momenti di rielaborazione e verifica delle esperienze vissute.

Il docente accompagnatore deve essere pienamente consapevole della programmazione della visita.

E' opportuno che gli stessi studenti partecipino alla programmazione dell'attività.

I Consigli di Classe, nella progettazione dei viaggi di istruzione, si attengono alla seguente tempistica:

nella prima seduta di settembre il Consiglio di Classe tecnico deve proporre le mete

ad inizio novembre i Coordinatori dei Consigli di Classe si riuniscono con i Rappresentanti degli Studenti per esaminare e condividere le mete nella prima riunione del Consiglio di Classe successiva all'elezione dei Rappresentanti degli studenti e dei genitori vengono individuate definitivamente le mete (entro fine novembre).

#### Art. 3

Il Consiglio di Classe, compresi i rappresentanti dei genitori e degli alunni,

approva l'effettuazione del viaggio/visita di istruzione con la firma della maggioranza assoluta dei componenti utilizzando ML 2-43 Richiesta viaggi e visite d'istruzione.

Il coordinatore del Consiglio di Classe:

Stila l'elenco dei partecipanti

Ritira per ogni studente l'autorizzazione rilasciata dai genitori su apposito modulo predisposto nel quale è contenuto il periodo di effettuazione del viaggio e il costo orientativo

Una volta definite le date e i costi ritira i permessi come da tagliando contenuto nel "libretto scolastico dell'alunno"

Consegna tutta la documentazione al Responsabile Viaggi e Visite d'Istruzione

Art. 4

Gli insegnanti accompagnatori, scelti fra i docenti della classe, devono essere almeno uno ogni 15 alunni, e mai meno di due se la classe effettua il viaggio da sola, e impegnarsi per iscritto a partecipare al viaggio assumendosi l'obbligo della vigilanza. Nel caso di un improvviso impedimento di un accompagnatore, il Dirigente provvederà, per quanto possibile, alla sua sostituzione. In ogni caso, il Consiglio di Classe designa un insegnante supplente, per eventuali impreviste sostituzioni. I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, consegneranno al Dirigente Scolastico, una breve relazione scritta sull'andamento del viaggio, segnalando anche eventuali disfunzioni verificatesi. La classe non può effettuare l'uscita se non ha un proprio insegnante accompagnatore salvo casi eccezionali per i quali non è stata reperita alcuna disponibilità a svolgere il ruolo di accompagnatore da parte dei docenti di classe. In questi casi il Responsabile viaggi e visite di istruzione verificherà eventuali disponibilità da parte degli altri docenti e comunicherà al Dirigente i nominativi per l'incarico.

Art. 5

Richieste di autorizzazione incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno prese in considerazione.

Art. 6

E' opportuno che le classi partecipino al completo al viaggio programmato. In ogni caso è richiesta la partecipazione di almeno i 2/3 degli alunni della classe.

Art. 7

Le delibere del Consiglio di Classe vengono approvate nell'aspetto didattico dal Collegio dei Docenti. Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 32 del Decreto 1/2/2001 n. 44, una volta ricevuta comunicazione delle proposte dei vari Consigli di Classe e acquisita la delibera del Consiglio di Istituto, provvede ad

indire le gare d'appalto tra le agenzie specializzate in turismo scolastico tenendo anche conto delle relazioni dei viaggi effettuati negli anni precedenti. Per ogni meta saranno richiesti almeno tre preventivi.

La decisione sulle ditte di trasporto cui affidare l'incarico è valida fino a nuova delibera da parte del Consiglio, così da poter coprire anche eventuali richieste che dovessero essere presentate ad inizio del successivo anno scolastico.

Viene data delega al Dirigente di valutare e autorizzare eventuali proposte di viaggio dei Consigli di Classe che dovessero pervenire successivamente quale integrazione del Piano annuale, senza necessità di riconvocazione del Consiglio.

In tutti i casi in cui le proposte di viaggio effettuate dai Consigli di Classe prevedano l'utilizzo di formule "low cost" ( per le quali è sempre necessaria una rapida prenotazione al fine di potersi avvalere dei vantaggi economici connessi) il Dirigente Scolastico valuta la meta e l'offerta e procede direttamente ad autorizzare il viaggio.

#### Art. 8

Per ciascuna classe dell'Istituto sono consentite fino a due visite guidate di un giorno, esclusa la partecipazione ad eventi di particolare interesse culturale e didattico.

Per le classi prime sono consentite uscite della durata di una giornata, per le classi seconde il Consiglio di Classe può approvare un viaggio di istruzione di durata non superiore a due giorni di lezione. Per le classi terze e quarte il Consiglio di Classe può deliberare un viaggio di durata non superiore a quattro giorni di lezione e per le classi quinte non superiore a sei giorni di lezione. I viaggi all'estero sono previsti solo per le classi quinte. Eccezionalmente, e solo per esigenze legate alle lingue straniere studiate nel rispettivo corso di studio, potranno essere autorizzati viaggi di istruzione all'estero per gli alunni delle classi terze e quarte.

In ogni caso ciascuna classe quinta (o -in via eccezionale- terza o quarta) potrà effettuare un solo viaggio di istruzione all'estero nel triennio.

#### Art. 9

I costi del viaggio d'istruzione sono a totale carico degli studenti.

Al fine di ridurre i costi di partecipazione è opportuno accorpate le classi che viaggiano con identica meta ed analogo mezzo di trasporto.

#### Art. 10

Le quote di partecipazione previste per ogni viaggio devono essere tali da consentire la partecipazione a tutti gli alunni della classe. Infatti ogni anno il Consiglio d'Istituto stabilisce il tetto di spesa massimo auspicabile per ogni tipologia di viaggio comprensivo di mezza pensione.

#### Art. 11

Il Consiglio d'Istituto può deliberare un contributo alle spese delle famiglie, entro gli ambiti e con le modalità previste dalla vigente normativa a sostegno del diritto allo studio.

#### Art. 12

Solo previo avviso del Dirigente Scolastico si provvede a versare la propria quota di partecipazione. Ciascun alunno effettua il versamento tramite modulo di c.c. postale o bancario, consegnerà la ricevuta ai rappresentanti di classe che, dopo aver stilato un elenco, consegnerà il tutto al D.S.G.A. Vi è inoltre la possibilità che una intera classe o più classi possano versare le quote in un unico bollettino o con un'unica distinta. In questo caso sono i rappresentanti dei genitori a farsi carico della raccolta e a effettuare il versamento. Le modalità di raccolta delle quote può essere concordata con il docente coordinatore.

#### Art. 13

Le visite guidate si effettuano nell'arco di una sola giornata presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali, spettacoli teatrali, visite a sedi istituzionali e camminate di interesse ambientale e naturalistico.

Sia per le visite che per i viaggi, occorrono:

- almeno tre preventivi chiesti dal Dirigente Scolastico per la comparazione da parte della Giunta Esecutiva;
- dichiarazione scritta del Vettore di rispettare tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle norme vigenti in materia di circolazione di autoveicoli e di coperture assicurative.

#### Art. 14

Per gli eventi di particolare interesse culturale e didattico non valgono le date di scadenza di presentazione delle domande previste per i viaggi d'istruzione e le visite guidate. Esse vanno comunque presentate in tempo utile per ottenere il consenso del Capo d'Istituto.

#### Art. 15

E' vietato effettuare visite e viaggi di istruzione nell'ultimo mese delle lezioni. E' possibile derogare a tale divieto solo per l'effettuazione di visite connesse ad attività sportive scolastiche nazionali e internazionali, a particolari eventi culturali o ad attività collegate con l'educazione ambientale.

#### Art. 16

Non è consentito effettuare viaggi e visite in coincidenza di scrutini, elezioni scolastiche o altri particolari attività istituzionali della scuola.

#### Art. 17

Gli alunni che non partecipano ai viaggi e alle visite di istruzione hanno l'obbligo della frequenza nel periodo della loro effettuazione.

#### Art. 18

Gli alunni che partecipano alle attività hanno l'obbligo della frequenza il giorno successivo al rientro.

In ogni caso la meta deve permettere il rientro entro un orario che consenta all'alunno di essere presente a scuola il giorno successivo senza difficoltà.

#### Art. 19

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale e alle circolari e ordinanze ministeriali in materia.

#### ULTIMO AGGIORNAMENTO: DICEMBRE 2008

Il presente Regolamento contiene le integrazioni deliberate dal Consiglio di Istituto fino alla seduta del 12 Dicembre 2008 (ultimo capoverso art. 8 e ultimo capoverso art. 18).